

EASY CLICK P.IVA

L'offerta **EASY CLICK P.IVA** è riservata ai Clienti finali titolari di Partita IVA (imprese, professionisti amministratori di condominio). Possono aderire all'offerta sia i Clienti con fornitura attiva, già sottoscritta con Simecom S.r.l. o con un altro fornitore, sia i Clienti che intendano richiedere l'apertura di un nuovo allaccio.

Ad ogni Smc di gas consegnato su ciascun punto di riconsegna (PDR) del Cliente sarà applicata da Simecom S.r.l. dalla voce Componente Materia Prima gas (CMP), composta dalla media ponderata dell'indice **PSV** rispetto ai consumi giornalieri, incrementata di una componente, fissa e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, del valore pari a **0,085 €/Smc**. L'indice **PSV** è definito come la media aritmetica espressa in €/MWh e convertita in €/Smc usando un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc, dei prezzi *Bid e Offer* delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del "PSV Price Assessment - Day Ahead" pubblicate da European Spot Gas Markets, nell'ICIS Heren Report redatto da ICIS Heren. Per ogni giorno non lavorativo sulla borsa di Londra, la quotazione di riferimento sarà "PSV Price Assessment - Weekend". Ove non fosse possibile la valorizzazione giornaliera dei consumi, all'aggregato mensile di consumo sarà associato il valore dell'indice **PSV** calcolato come media aritmetica del mese di fatturazione.

A titolo esemplificativo, di seguito riportiamo il valore di mercato della componente PSV, calcolata come media aritmetica mensile delle quotazioni giornaliere, riferita al mese consuntivo di **MARZO 2024**:

PSV	0,2989 €/Smc
------------	---------------------

rif. NV2403GVWPSVA

Il prezzo è riferito ad un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. I valori di massimo e minimo raggiunti dall'indice PSV negli ultimi dodici mesi sono pari rispettivamente a 0,4797 €/Smc per il mese di Aprile 2023 e 0,2979 €/Smc per il mese di Febbraio 2024. Il corrispettivo effettivamente applicato sarà adeguato in base al valore del parametro PCS per l'impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura, secondo quanto stabilito dall'ARERA in riferimento alla Delibera ARG/gas n° 64/09 e successive modifiche e integrazioni. I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, saranno adeguati in base al valore del coefficiente C applicabile.

La **spesa per il gas naturale**, data dalla somma della componente materia prima gas e delle componenti sopra descritte, rappresenta circa il 65% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per un cliente P.IVA tipo, i cui consumi annui sono pari a 5.000 Smc;

Il prezzo sopra riportato è da considerarsi al netto di:

- Un Corrispettivo di commercializzazione alla vendita (COM), di importo pari a 30,0 €/anno.
- Una Quota a copertura del Rischio di Sbilanciamento (componente QRS) di importo pari a 0,06 €/Smc;
- Una componente indicizzata ad aggiornamento mensile a copertura del costo profilo, definita dall'indice CCP determinato, se positivo, dalla differenza tra 1- la media pesata giornaliera dell'indice PSVda associata al profilo di prelievo standard C1E1 della zona climatica 11 (riferibile ad un profilo di consumo per riscaldamento individuato nella zona di Torino così come definito dalla delibera dell'ARERA 148/2019 - "TISG") e 2- la media aritmetica del PSVda del mese di fornitura; I valori di massimo e minimo raggiunti dalla componente CCP negli ultimi dodici mesi sono pari rispettivamente a 0,0399 €/Smc per il mese di Ottobre 2023 e 0,000 €/Smc per il mese di Settembre 2023. La **spesa per il gas naturale**, data dalla somma della componente materia prima gas e delle componenti sopra descritte, rappresenta circa l'89% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per un cliente tipo i cui consumi annui sono pari a 1.400 Smc;
- **Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore e Oneri di Sistema**: oneri di distribuzione (Delibera ARG/gas n° 159/08), di trasporto e misura nei valori fissati dall'ARERA per l'ambito tariffario nel quale ricade il PDR; La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 16% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il -19% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo;
- IVA ed ogni altra imposta, tassa, addizionale applicabile al consumo o alla somministrazione di gas naturale (accise e addizionali provinciali);
- Ogni altro onere, corrispettivo o maggiorazione previsto dall'ARERA in corso di fornitura.

Condizioni di fatturazione e pagamento

La sottoscrizione del contratto da parte del Cliente comporta l'invio automatico delle relative fatture a esclusivo mezzo e-mail, all'indirizzo indicato nel Contratto di Fornitura, nonché l'adesione all'addebito su conto corrente, mediante mandato SEPA, degli importi dovuti.

Adeguamento del prezzo

Le condizioni economiche di cui alla presente offerta, salvo eventuali adeguamenti dovuti alla legge o a provvedimenti normativi delle autorità competenti, saranno valide per 12 mesi dalla data di decorrenza. Entro i due mesi precedenti alla scadenza del periodo di validità, Simecom S.r.l. potrà trasmettere una comunicazione di aggiornamento delle condizioni economiche per il periodo successivo alla scadenza, fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente. Qualora Simecom S.r.l. non dovesse trasmettere entro i due mesi precedenti alla scadenza del periodo di validità alcuna comunicazione di aggiornamento, le presenti condizioni economiche saranno applicate per successivi periodi di 12 mesi, fatta salva comunque la facoltà di Simecom S.r.l. di comunicare, prima di ciascuna scadenza contrattuale, un aggiornamento delle condizioni economiche con almeno due mesi di preavviso.

Data _____

Firma del Cliente _____

Scheda Sintetica di Offerta a Prezzo Variabile per la fornitura di Gas Naturale – Clienti Non Domestici


EASY CLICK P.IVA –

Cod. Offerta: **000224GSVML01XXNV2403GVWPSVA0000**

OFFERTA GAS NATURALE VALIDA DAL 07/04/2024 AL 06/07/2024

Venditore	Simecom S.r.l., www.simecom.it Numero telefonico: 800 422 040 Indirizzo di posta: via Rampazzini, 7, 26013 Crema (CR) Indirizzo di posta elettronica: servizioclienti@simecom.it
Durata del contratto	Indeterminata
Condizioni dell'offerta	-
Metodi e canali di pagamento	Domiciliazione bancaria
Frequenza di fatturazione	Bimestrale: se consumo annuo atteso <500 smc, altrimenti Mensile
Garanzie richieste al cliente	-

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia gas naturale	Prezzo Variabile
Indice	PSV
Periodicità Indice	Mensile
Grafico Indice (12 mesi)	
Totale	PSV + 0,145 €/Smc*
	Costo Fisso anno 30,0 €/anno*
Altre voci di costo	È prevista l'applicazione dei corrispettivi riferiti ai servizi di distribuzione, trasporto ed ulteriori oneri di sistema stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per l'ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura e l'applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista da ARERA e di volta in volta aggiornati.
Imposte	IVA ed ogni altra imposta, tassa, addizionale applicabile al consumo o alla somministrazione di gas naturale (accise e addizionali provinciali). Ulteriori informazioni sugli oneri fiscali sono disponibili sul sito www.simecom.it ;
Sconti e/o bonus	Nessuno
Prodotti e/o servizi aggiuntivi	Nessuno
Durata condizioni e rinnovo	Aggiornamento del Costo per consumo a decorrere dal tredicesimo mese
Altre caratteristiche	Nessuna

*Escluse imposte e tasse.

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore	Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al seguente indirizzo: via Rampazzini n. 7, 26013 Crema (CR), n. telefax 0373/231038 o, in alternativa, utilizzando la casella di posta elettronica: servizioclienti@simecom.it . La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654. Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all'offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it/consumatori o chiami il numero verde 800.166.654.
Diritto di ripensamento	Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento.
Attivazione della fornitura	L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. Sono a carico del Cliente tutti i costi, oneri e corrispettivi sostenuti da Simecom S.r.l. nell'esecuzione dei mandati, incluse le spese amministrative. Tali voci di spesa potranno subire variazioni, come stabilito dalle delibere dell'ARERA n. 237/00, 170/04, ARG/gas 159/08, ARG/gas 184/09 e 138/03. Le richieste attinenti alla gestione della connessione (come ad esempio la voltura di un punto di prelievo, le variazioni di potenza, l'attivazione di un punto di prelievo

	nuovo o disattivato, la sua disattivazione ecc.) rivolte al Fornitore ai sensi della delibera AEEGSI del 19 giugno 2007 n. 333/07, comportano il pagamento da parte del Cliente degli importi spettanti al Distributore per le attività di cui all'allegato C ("TIC") della delibera AEEGSI del 23 dicembre 2015 n. 654/15, e sue successive modifiche, nonché di un importo pari al contributo in quota fissa indicato, per ciascuna attività, di cui all'art. 11 dell'allegato A ("TIV") della delibera AEEGSI del 19 luglio 2012 n. 301/12, e sue successive modifiche.
Dati di lettura	Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente - con le modalità e le tempistiche indicate in fattura - e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio della media ponderata utilizzando la formula: $Peak = F1 \cdot 1,00 + F2 \cdot 0,12 + F3 \cdot 0,02$; $Off\ Peak = F1 \cdot 0,00 + F2 \cdot 0,88 + F3 \cdot 0,98$.
Ritardo nei pagamenti	Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali

MODALITA' E ONERI PER IL RECESSO

Modalità e tempistiche	Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte. Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere, rilasciando al nuovo Fornitore, apposito mandato a recedere dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore è tenuto all'invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. Nel caso in cui il Cliente intenda recedere ai fini della cessazione della fornitura il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione.
Onere di recesso anticipato	Nessuno

OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo	Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

- Condizioni Economiche dell'offerta – Condizioni Generali del Contratto – Informativa sul trattamento dei dati personali
--

Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

Nota: Il cliente, prima di sottoscrivere la nuova offerta, è invitato a verificare la presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto di fornitura attualmente in essere.

Condizioni Generali del Contratto – Clienti Non Domestici

Art. 1. Definizioni

Fornitore: Simecom S.r.l. con sede legale e operativa in Via Rampazzini 7, Crema (26013 - CR), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cremona, REA 157175, C.F. e P.IVA 01274520194. • **Ciente:** il soggetto (persona fisica o giuridica, condominio, organizzazione, ente pubblico o privato) che richiede a Simecom S.r.l. la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale attraverso la sottoscrizione di una Proposta di Contratto. • **Contratto:** l'accordo di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale conclusi tra le Parti, costituiti dalla Proposta di Contratto, dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Economiche (Allegati 7/8). • **Distributore:** azienda che svolge l'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas, per la consegna ai clienti finali. • **Contatore o Gruppo di Misura:** lo strumento di misurazione dei consumi di energia elettrica/gas installato dall'impresa di Distribuzione presso il Cliente. • **POD:** punto di prelievo dalla rete elettrica, dove il Fornitore mette a disposizione del Cliente l'energia elettrica. • **Punto di riconsegna o PDR:** punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del Cliente, dove il Fornitore mette il gas a disposizione del Cliente. • **REMI:** impianti di regolazione e misura identificati da un codice alfanumerico che li individua univocamente nel quale avviene la consegna del gas in uscita dalla rete di metanodotti del trasportatore. • **Impianto interno del Cliente:** complesso di tubazioni/cavi ed accessori che distribuiscono l'energia/gas dal punto di prelievo/riconsegna agli apparecchi utilizzatori. L'alloggiamento del contatore fa parte integrante dell'impianto interno. • **PCS (Potere calorifico Superiore):** la quantità di calore che si rende disponibile per effetto della combustione completa a pressione costante di uno smc di gas, quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale del combustibile e del comburente. • **Autorità (ARERA):** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. Le delibere dell'ARERA citate nelle presenti Condizioni Generali sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono reperibili sul sito www.autorita.energia.it e devono intendersi come comprendenti eventuali modifiche e integrazioni.

Art. 2. Oggetto del Contratto

2.1. Oggetto del presente contratto è la fornitura disgiunta di energia elettrica e/o gas naturale presso l'indirizzo/i di fornitura e il/i punto/i di prelievo/riconsegna indicato/i nella Proposta di Contratto. La fornitura deve essere utilizzata esclusivamente per gli usi per i quali è richiesta e non può essere ceduta a terzi. Il Cliente si impegna a comunicare a Simecom S.r.l. ogni variazione relativa ai dati forniti con la Proposta contrattuale. • **2.2.** Per poter attivare la fornitura del gas l'impianto interno del Cliente deve essere allacciato alla rete di distribuzione locale. • **2.3.** Il Contratto rispetta il codice di condotta commerciale (delibera ARERA ARG/com n. 104/10). • **2.4.** In caso di fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, il Contratto sarà coerente con la relativa disciplina stabilita dall'ARERA e sarà soggetto alla verifica e al controllo della predetta Autorità. Esso sarà comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto.

Art. 3. Proposta di Contratto. Accettazione. Condizioni per l'attivazione della fornitura

3.1. Il Cliente può richiedere la fornitura attraverso la compilazione e la sottoscrizione della Proposta di Contratto in tutte le sue copie e completo di tutti gli allegati. In caso di invio a mezzo telex o a mezzo e-mail, il Cliente dovrà spedire al Fornitore il documento in originale a mezzo posta. La proposta è da intendersi irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla sua data di sottoscrizione, scaduto il quale essa s'intende automaticamente revocata. • **3.2.** Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione di Simecom S.r.l. L'efficacia del Contratto è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti circostanze: **a)** nel caso di nuova attivazione, subentro o voltura, al buon esito dell'attivazione o riattivazione, da parte del Distributore competente, della somministrazione di gas/energia elettrica secondo i tempi e modalità previste dalla normativa di settore; **b)** nemmeno un punto di prelievo o di riconsegna, elencato nella Proposta di Fornitura, risulti sospeso per morosità o oggetto di richiesta di indennizzo al momento della richiesta di switching e/o di accesso per sostituzione nella fornitura; **c)** il Cliente abbia regolarmente costituito la garanzia prevista dall'art. 8, nel caso in cui Simecom S.r.l. l'abbia richiesta; **d)** in caso di cambio di fornitore, sia interamente decorso il termine di preavviso ai sensi della delibera ARERA n. 144/07 e ss.mm.ii; **e)** siano stati completati i lavori eventualmente necessari ad attivare la fornitura; **f)** nel caso di fornitura di gas per un nuovo impianto, o per un impianto trasformato o modificato, la verifica di sicurezza compiuta dal Distributore ai sensi della delibera ARERA n. 40/2014/R/Gas abbia dato esito positivo; **g)** il Cliente dimostri di avere la piena disponibilità dell'immobile per il quale si richiede la fornitura, fornendo tutta la documentazione necessaria, e risolutivamente condizionato all'omesso verificarsi delle suddette condizioni entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del Contratto. Pertanto, qualora anche una sola delle suddette circostanze non si verifichi entro il predetto termine, il Contratto, se concluso, si risolverà di diritto. Sarà altresì facoltà di Simecom S.r.l. recedere in qualunque momento dal Contratto qualora i crediti maturati o maturandi a favore di Simecom S.r.l. ed aventi titolo nel Contratto non possano formare oggetto di cessione ad un intermediario finanziario nell'ambito di operazioni di anticipazione, ovvero di fattorizzazione, ovvero di assicurazione del pagamento da parte del Cliente.

Art. 4. Trasporto e distribuzione

4.1. Al fine di dare esecuzione al Contratto, Simecom S.r.l. stipulerà per conto del Cliente, che le conferisce a tal fine mandato, i contratti di distribuzione e trasporto del gas/energia elettrica, compresa la rilevazione dei consumi e la connessione, e gestirà tali contratti, compiendo tutto quanto necessario anche secondo le richieste del gestore della rete e/o del Distributore. Salvo quello per la gestione del servizio di connessione, i mandati di cui si tratta sono a titolo gratuito. • **4.2.** Per quanto riguarda il gas, sono a carico del Cliente tutti i costi, oneri e corrispettivi sostenuti da Simecom S.r.l. nell'esecuzione dei mandati, incluse le spese amministrative. Tali voci di spesa potranno subire variazioni, come stabilito dalle delibere dell'ARERA n. 237/00, 170/04, ARG/gas 159/08, ARG/gas 184/09 e 138/03. Per la gestione di ciascuna pratica relativa ad attività di competenza del Distributore richiesta dal Cliente per il tramite del Fornitore, sarà riconosciuto al Fornitore stesso un corrispettivo fisso di importo pari a 23 euro. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti operazioni: variazione di pressione, disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo. • **4.3.** Per quanto riguarda l'energia elettrica, sono a carico del Cliente i corrispettivi per i servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia somministrata, nonché gli oneri di connessione. Per quanto riguarda il dispacciamento, salvo modifiche della normativa vigente, l'importo addebitato al Cliente viene determinato in base ai corrispettivi unitari previsti congiuntamente dagli allegati A delle delibere n. 111/06 e ARG/elt n. 107/09 (quest'ultima denominata "TIS") dell'ARERA. Tali corrispettivi sono applicati all'energia prelevata, maggiorata dei fattori di perdita convenzionali di cui alla Tabella 4, lettera A, allegata al TIS. Il corrispettivo di cui all'art. 40 del già menzionato allegato A alla delibera ARERA n. 111/06 è pari a due millesimi di euro per ogni chilowattora prelevato maggiorato delle perdite di rete, salvo diversa indicazione prevista nelle Condizioni Economiche, sottoscritte dal Cliente. Per quanto concerne gli art. 41 e 43 della medesima delibera, il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare tali oneri, salvo diversa indicazione prevista nelle Condizioni Economiche. I corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura sono fissati (sempre salvo modifiche regolamentari) nell'allegato A della delibera ARERA n. 654/2015/E/ee ("TIT"). • **4.4.** Sempre in relazione all'energia elettrica, le richieste attinenti alla gestione della connessione (come ad esempio la voltura di un punto di prelievo, le variazioni di potenza, l'attivazione di un punto di prelievo nuovo o disattivato, la sua disattivazione ecc.) rivolte al Fornitore ai sensi della delibera ARERA n. 333/07 comportano il pagamento da parte del Cliente degli importi spettanti al Distributore per le attività di cui

all'allegato C della delibera ARERA n. 654/2015/R/ee ("TIC") nonché di un importo pari al contributo in quota fissa indicato, per ciascuna attività, all'art. 11 dell'allegato A della delibera ARERA n. 301/2012/E/ee ("TIV").

Art. 5. Sicurezza

5.1. Il Cliente dichiara che l'impianto interno è stato realizzato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e si impegna a mantenerlo in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente. La conduzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore in caso di difettoso funzionamento del contatore o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore competente per territorio e dovrà permettere all'impresa di Distribuzione l'accesso al suo impianto. È responsabilità del Cliente provvedere alla cura e protezione del contatore; il Cliente risponde degli eventuali danni arrecati dall'incuria o dalle intemperie.

Art. 6. Inizio e modalità della fornitura

6.1. La fornitura di energia elettrica/gas naturale inizia nella data indicata nella Proposta di Contratto, compatibilmente con la normativa vigente sui termini per l'attivazione del servizio di trasporto e dispacciamento/distribuzione di energia elettrica/gas naturale, ovvero con le disposizioni del contratto con il precedente fornitore e sempre che si siano avverate le condizioni di cui all'art. 3.2. Ove questa data non sia compatibile con quella di attivazione del servizio di trasporto e dispacciamento/distribuzione di energia elettrica/gas naturale, la fornitura ha inizio nella prima data utile e il Fornitore ne dà comunicazione al Cliente, specificando le cause del cambiamento di data. • **6.2.** La fornitura di energia elettrica/gas naturale avverrà con continuità. Il Cliente riconosce che Simecom S.r.l. non ha alcuna responsabilità in caso di riduzione o sospensione del servizio, con o senza preavviso, da parte della società di Distribuzione o dalla società di Trasporto (ad esempio a causa di lavori programmati sulle condotte gas o per ragioni di sicurezza o cause di oggettivo pericolo). Tali eventuali interruzioni e/o limitazioni nella somministrazione non daranno in alcun modo diritto al Cliente di richiedere il risarcimento di eventuali danni nei confronti di Simecom S.r.l., né riduzioni degli importi dovuti. Neppure darà luogo a responsabilità alcuna in capo al Fornitore la sospensione programmata o la riduzione della fornitura dovute a caso fortuito o a forza maggiore. • **6.3.** Gli aspetti qualitativi della somministrazione di energia elettrica/gas naturale dipendono esclusivamente dal Distributore o dal gestore della rete e sono regolati, oltre che dalla normativa di settore, dai contratti di trasporto e dispacciamento/distribuzione stipulati per conto del Cliente ai sensi dell'art. 4. Il Fornitore non è perciò in alcun modo responsabile per i danni eventualmente derivanti al Cliente dalla qualità del servizio di somministrazione. La qualità del servizio riguarda, ad esempio, la tensione, comprese le sue variazioni, eventuali microinterruzioni nella fornitura, lo stato di manutenzione della rete distributiva o di trasporto, le modificazioni all'allacciamento della rete stessa, ecc., per quanto riguarda l'energia elettrica; in relazione al gas naturale gli aspetti qualitativi concernono ad esempio la pressione del gas, comprese le sue variazioni, lo stato di manutenzione della rete, ecc. • **6.4.** Le caratteristiche del gas naturale fornito potranno subire variazioni nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il gas naturale verrà consegnato presso i siti REMI/ PDR indicati dal Cliente, al valore di pressione minima indicati dal Distributore. Il calcolo del PCS effettivo del gas naturale somministrato, necessario per calcolare il corrispettivo dovuto in quanto il prezzo indicato nelle Condizioni Economiche è stabilito considerando un gas naturale avente un certo valore di PCS, verrà effettuato con riferimento ai valori determinati dal Trasportatore nazionale secondo quanto stabilito dal Codice di rete. • **6.5.** Sono di esclusiva competenza del Distributore anche gli aspetti riguardanti la correttezza della rilevazione dei consumi del Cliente. Questi possono richiedere in ogni momento al Fornitore la verifica della regolarità della rilevazione, compresa la verifica del gruppo di misura, tramite la compilazione e l'invio (a mezzo raccomandata AR, telex o e-mail con conferma di ricezione), agli indirizzi indicati all'art. 16, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.simecom.eu. In caso di riscontro di errori da parte del Distributore il Fornitore rettifica, nei limiti indicati dal Distributore stesso e nei termini di cui all'art. 16, i consumi fatturati al Cliente. La richiesta di verifica non esime il Cliente dall'obbligo di pagare le fatture emesse dal Fornitore, con le modalità e alle scadenze indicate dall'art. 9. In caso di mancata osservanza, da parte del Distributore, degli standard di qualità di sua competenza, il Fornitore inserirà nelle fatture gli indennizzi ricevuti dal Distributore stesso, ai sensi della normativa di settore, come importi a credito del Cliente.

Art. 7. Condizioni Economiche di fornitura del servizio

7.1. Le Condizioni Economiche di fornitura del servizio, al netto di qualsiasi imposta o tributo che la legge pone a carico del Cliente, sono riportate negli Allegati 7 e 8. Sono inoltre a carico del Cliente tutti i costi sostenuti da Simecom S.r.l. nei confronti del Distributore indicati nell'art. 4, nonché i costi per le verifiche di sicurezza degli impianti effettuate dal Distributore ai sensi della delibera ARERA n. 40/2014/R/Gas, così come specificati nell'art. 8 dell'Allegato A alla delibera stessa. • **7.2.** Per quanto riguarda l'energia elettrica, saranno contegiate nei corrispettivi dovuti le perdite di rete nonché ogni altro onere, corrispettivo, maggiorazione o componente tariffaria, ecc., stabiliti dalla legge o da provvedimenti delle autorità competenti. A titolo di esempio, sono a carico del Cliente le componenti A, UC e MCT e in particolare la componente tariffaria A3, finalizzata alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilate, gli oneri di misura, trasmissione, aggregazione misure, commercializzazione e vendita di cui all'art. 1 dell'allegato A della delibera ARERA n. 301/2012/E/ee ("TIV"), inclusi quelli relativi ai prelievi di energia reattiva. Il prezzo e gli oneri di cui si è detto sono al netto delle imposte. Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione e dall'applicazione della delibera ARERA ARG/elt n. 191/09 ("Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali") sono a carico del Cliente. Per rispetto degli adempimenti introdotti dall'art. 11 del D.lgs. del 16 marzo 1999, n. 79 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"), il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore il corrispettivo a copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni, salvo diverse disposizioni contenute nelle Condizioni Economiche. • **7.3.** Eventuali agevolazioni o esenzioni fiscali di cui gode il Cliente dovranno essere comunicate a Simecom S.r.l., giacché altrimenti ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria. Per quanto riguarda le accise e le relative addizionali, esse verranno calcolate sulla base delle dichiarazioni fornite dal Cliente nella Proposta di Contratto. In applicazione della normativa vigente, gli impieghi di gas naturale non riconosciuti come industriali verranno equiparati a quelli civili e tassati con la relativa aliquota. Del pari, in assenza di dichiarazioni o nel caso di dichiarazioni inesatte, il gas si intenderà fornito al Cliente per usi civili, con applicazione di accisa e addizionali previste per tali usi. • **7.4.** Il Cliente, consapevole che le sue dichiarazioni influiscono sul regime tariffario e fiscale della fornitura di energia elettrica/gas naturale, si assume ogni responsabilità riguardo alla correttezza e veridicità delle dichiarazioni stesse e si impegna a comunicare a Simecom S.r.l. ogni variazione dei suoi dati anagrafici e fiscali e ogni modifica d'uso dell'energia elettrica/gas naturale rilevante per la determinazione dei corrispettivi e delle imposte. Qualora dovessero emergere difformità tra quanto dichiarato dal Cliente e la situazione reale, saranno poste a carico del Cliente stesso eventuali differenze di imposte, nonché le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi e ogni altra somma che Simecom S.r.l. dovesse essere tenuta a pagare a qualunque amministrazione competente.

Art. 8. Forme di garanzia richieste al Cliente

8.1. A garanzia degli adempimenti previsti nel presente contratto, secondo le modalità previste dalla delibera ARERA n. 229/01, Simecom S.r.l. potrà richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale. Il deposito cauzionale potrà essere adeguato nel corso del contratto e sarà rimborsato - maggiorato degli interessi legali e

decurtati eventuali importi dovuti dal Cliente a Simecom S.r.l. con la fattura di chiusura del rapporto di fornitura. Simecom S.r.l. potrà inoltre richiedere, in alternativa al deposito cauzionale, la prestazione di fideiussione o di garanzia assicurativa a prima richiesta. In caso di mancato pagamento integrale anche solo di una fattura, e ferma restando l'applicazione dell'art. 10, Simecom S.r.l. potrà trattenere l'importo versato a titolo di cauzione o escutere la garanzia fideiussoria o assicurativa. In tal caso il Cliente dovrà ricostituire la garanzia nel termine assegnatogli da Simecom S.r.l. • **8.2.** Il Fornitore ha facoltà di chiedere al Cliente, in ogni momento dopo la conclusione del contratto, la prestazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa qualora si verificino fatti (come il mutamento delle condizioni patrimoniali del Cliente, il mancato pagamento delle fatture di consumo al Fornitore uscente dopo la data di richiesta switching, la scoperta dell'esistenza di obbligazioni del Cliente nei confronti del Fornitore precedente, ecc.) che rendano incerto l'adempimento delle obbligazioni derivanti al Cliente dal presente Contratto. • **8.3.** Le fideiussioni di cui alle clausole precedenti, il cui testo è disponibile nel sito www.simecom.eu nell'area "documenti e contratti", dovranno avere efficacia per 15 mesi a decorrere dall'inizio della fornitura con successivi rinnovi annuali da effettuarsi durante tutta la durata del Contratto. In caso di fideiussione prestata ai sensi dell'art. 8.2. il Fornitore ha facoltà di indicare, nella comunicazione con cui richiede al Cliente di rilasciare la fideiussione, un diverso termine di efficacia. • **8.4.** Il Cliente si obbliga a sottoscrivere tutta la documentazione indicata dall'istituto di credito o dalla società di factoring scelti dal Fornitore, al fine di consentire la cessione in massa dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, nel caso in cui il Fornitore stesso ne faccia richiesta.

Art. 9. Rilevazione dei consumi e fatturazione

9.1. L'attività di misura è di competenza del Distributore. • **9.2.** Per quanto riguarda l'energia elettrica, la quantificazione dei consumi avverrà secondo il criterio delle fasce orarie F1, F2 ed F3 oppure delle fasce "Peak – Off Peak". Le fasce orarie F1, F2 ed F3 sono costituite, rispettivamente, dalle "ore di punta" (dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì), dalle "ore intermedie" (dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del sabato) e dalle "ore fuori punta" (dalle ore 23.00 alle ore 7.00 dal lunedì al sabato e in tutte le ore della domenica e dei giorni festivi). Le fasce "Peak – Off Peak" comprendono due sole fasce orarie: la fascia "Peak" (dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni dal lunedì al venerdì) e la fascia "Off Peak" (dalle ore 20.00 alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica). Nel caso in cui il Distributore non sia in grado di fornire dati di consumo ripartiti secondo le fasce orarie indicate nelle Condizioni Economiche, il Fornitore applicherà il metodo della media ponderata utilizzando la formula: $Peak = F1 * 1,00 + F2 * 0,12 + F3 * 0,02$; $Off Peak = F1 * 0,00 + F2 * 0,88 + F3 * 0,98$. • **9.3.** Per quanto riguarda il gas naturale, la lettura diretta del Contatore avviene secondo le periodicità stabilite dalla delibera ARERA n. 117/2015/R/gas "Riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione, anche in attuazione del decreto legislativo 102/2014". • **9.4.** In caso di mancata raccolta dei dati di misura da parte del Distributore secondo le tempistiche richieste dalla normativa di settore, al Cliente titolare di POD/PDR dotato di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile Simecom S.r.l. darà apposita comunicazione nella prima fattura utile, in modo che il Cliente possa comunicare i dati di consumo rilevati con autolettura. Al riguardo Simecom S.r.l. mette a disposizione un servizio per la comunicazione dell'autolettura da parte del Cliente tramite numero verde dedicato dandone comunicazione nei documenti di fatturazione. L'autolettura è valida ai fini di fatturazione a conguaglio se il Cliente la comunica nel periodo indicato in fattura, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di rilevazione diretta. Qualora Simecom S.r.l. riscontrerà la non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del Cliente oppure manchi la disponibilità della lettura reale verrà indicato in fattura il consumo stimato in base ai consumi storici e al profilo di prelievo standard. • **9.5.** Il Cliente può richiedere a Simecom S.r.l. la verifica della correttezza nella misura dei consumi effettuata dal Distributore. La richiesta di verifica non sospende l'obbligo del Cliente di pagare le fatture alla loro scadenza. Nel caso in cui l'esito della verifica sia sfavorevole al Cliente, le relative spese gli saranno addebitate secondo le modalità previste dalla delibera ARERA n. 574/2013/R/gas. Eventuali errori di misura daranno luogo a conguaglio; in tal caso, le somme dovute dal o al Cliente per effetto del conguaglio non saranno produttive di interessi. Saranno invece dovuti eventuali tributi generati dal conguaglio dei volumi. Il Fornitore e il Distributore, direttamente o tramite loro incaricati, hanno diritto di accedere al Gruppo di Misura per verificare le operazioni di misura oppure la strumentazione. • **9.6.** Il Gruppo di Misura potrà essere spostato, modificato o rimosso solo a seguito di disposizione del Distributore competente. È fatto divieto al Cliente di manomettere o alterare il Gruppo di misura, di destinare l'energia elettrica/gas naturale a luoghi e/o usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, di effettuare prelievi in eccedenza rispetto alla potenza massima installata e di sottrarre energia elettrica/gas. In caso di manomissione o alterazione del Gruppo di Misura o di violazione di uno qualunque degli altri divieti previsti nel presente articolo, Simecom S.r.l. potrà risolvere il contratto di diritto, ferma restando la responsabilità del Cliente per tutti i danni arrecati a Simecom S.r.l. o a terzi, e fatto salvo l'obbligo del Cliente stesso di pagare l'energia elettrica/gas naturale effettivamente somministrato e/o sottratto. Eventuali perdite degli impianti a valle del Gruppo di Misura non saranno detratte dai consumi rilevati dal contatore stesso. • **9.7.** La fatturazione delle forniture di energia elettrica avverrà mensilmente salvo diversa richiesta. Per quanto riguarda le forniture di gas la cadenza sarà alla delibera ARERA n. 463/2016/R (TIF). Eventuali modifiche nella frequenza della fatturazione verranno comunicate dal Fornitore anche attraverso note inserite o allegate alle fatture. Il Cliente è tenuto al pagamento entro il termine di scadenza indicato in fattura. Tale termine non sarà inferiore a 20 giorni dalla data della sua emissione. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture tramite bollettino MAV, sportelli bancari, domiciliazione postale, mandato SEPA, o direttamente presso gli Uffici di Simecom S.r.l. Il pagamento deve riguardare l'intero importo indicato in fattura, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Il Cliente, nei casi e secondo le modalità previste dalla delibera ARERA n. 229/01 potrà richiedere la rateizzazione dei pagamenti. L'eventuale revoca del mandato SEPA da parte del Cliente dà diritto al Fornitore di richiederle la prestazione di idonea fideiussione a garanzia dei pagamenti dovuti. Eventuali richieste di rimborso effettuate dal Cliente ai sensi del D.lgs. 27 Gennaio 2010, n. 11 (in Gazz. Uff. n. 36/2010, suppl. ord. n. 29) danno diritto al Fornitore di addebitargli ogni esborso effettuato a qualunque titolo in conseguenza di tali richieste. • **9.8.** Per quanto riguarda l'energia elettrica, se il Cliente proviene dal mercato della salvaguardia e il Fornitore uscente cede a Simecom S.r.l., nei termini previsti dalla normativa vigente, i crediti relativi alle ultime due fatture eventualmente non pagate, Simecom S.r.l. avrà diritto di chiedere al Cliente il pagamento degli importi corrisposti al fornitore uscente, compresi gli interessi, tramite addebito o nella fattura di consumo immediatamente successiva alla comunicazione di cessione del credito oppure attraverso un documento contabile ad hoc.

Art. 10. Interessi di mora e sospensione della fornitura per morosità

10.1. Il pagamento delle fatture dopo la data di scadenza, anche se dovuto a ritardi e/o disguidi del mandato SEPA, oppure il pagamento parziale, comportano l'applicazione di un interesse di mora, calcolato su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali e il rimborso al Fornitore delle spese di sollecito e di esazione eventualmente dovute. Inoltre, decorsi 3 giorni dalla data di scadenza, nel caso di pagamento tramite mandato SEPA, oppure 5 giorni nel caso di pagamento tramite bonifico bancario o bollettino MAV, senza che sia stato effettuato il pagamento integrale, il Fornitore può escutere la fideiussione o imputare al pagamento la cauzione, sino a concorrenza dell'importo dovuto (comprendente interessi e spese) dandone notizia al Cliente con qualsiasi mezzo di trasmissione di cui possa essere confermata la ricezione. In tal caso il Fornitore assegna al Cliente un termine, non inferiore a 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, per la ricostituzione/integrazione della garanzia. • **10.2.** In assenza di fideiussione, o in caso di fideiussione non capiente o non ricostituita, oppure di revoca del mandato SEPA non seguita da prestazione di fideiussione, dopo 5 giorni dalla scadenza della fattura il Fornitore metterà in mora il Cliente tramite l'invio di una Raccomandata semplice, nella quale sarà indicato il termine per il pagamento pari ad almeno 15 giorni dalla data di invio della raccomandata oppure ad almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della stessa. Il Fornitore consegnerà la comunicazione di messa in mora al vettore postale entro tre giorni lavorativi dalla data della sua emissione. Se il Cliente ha attivato una casella di posta elettronica certificata (PEC) la comunicazione di messa in mora verrà inviata tramite PEC e il termine per il pagamento sarà pari a 10 giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione. Decorsi 3 giorni lavorativi dallo scadere del termine ultimo di pagamento senza che il Cliente abbia comunicato per iscritto

al Fornitore l'avvenuto pagamento o la reintegrazione della garanzia, allegando i relativi comprovanti, il Fornitore inoltrerà al Distributore competente la richiesta di sospendere la fornitura. • **10.3.** Il mancato rispetto dei termini per la costituzione in mora comporterà per il Cliente il diritto agli indennizzi automatici previsti dalla normativa vigente e specificati nell'Allegato 3. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della somministrazione di gas naturale, nei limiti dell'ammontare stabilito dall'ARERA. Al Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni sono applicati i soli interessi legali per ritardi non superiori a 10 giorni dalla data di scadenza del pagamento. • **10.4.** Nel caso della fornitura di energia elettrica, ai sensi della delibera ARERA ARG/elt n. 04/08, se sussistono le condizioni tecniche dei misuratori, ai clienti morosi connessi in bassa tensione verrà in un primo momento ridotta la potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Se la morosità persiste decorsi 10 giorni dalla riduzione la fornitura verrà sospesa. Anche in questo caso le spese per la sospensione e per l'eventuale riattivazione sono a carico del Cliente. La sospensione non si applica ai Clienti non disalimentabili e, in caso di morosità, il Fornitore si atterrà alla normativa vigente (art. 19, all. A, alla delibera ARERA ARG/elt n. 04/08). • **10.5.** Per quanto riguarda il gas naturale, Simecom S.r.l. non sospenderà la fornitura limitatamente ai casi previsti dall'art. 9.2 della delibera ARERA n. 229/01. • **10.6.** Simecom S.r.l. potrà sospendere la fornitura, ovvero richiedere la sospensione della fornitura al Distributore, anche senza preavviso, nel caso di appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica/gas naturale, manomissione e rottura dei sigilli dei Gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti e dell'energia elettrica/gas naturale in modo non conforme al Contratto. Al fine di esercitare le prerogative stabilite nel presente articolo (sospensione della fornitura) il Fornitore avrà diritto, anche tramite terzi incaricati e/o il Distributore, di accedere ai locali nei quali si trova il contatore. Impregiudicato il diritto di Simecom S.r.l. di agire presso l'Autorità competente e di ottenere anche il risarcimento del maggior danno, il Cliente che, in violazione della presente pattuizione, impedisca l'accesso dovrà pagare una penale così calcolata: M (media giornaliera della componente materia prima del mese precedente) * G (numero dei giorni intercorrenti tra il primo tentativo di distacco e la data di sospensione o di richiesta della penale).

Art. 11. Standard specifici di qualità commerciale

L'ARERA ha definito, con le delibere n. 120/08 e n. 164/08, livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di Distribuzione e di Vendita del gas naturale, prevedendo la corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità da parte di tutte le imprese di Distribuzione e delle società di Vendita del gas naturale. Simecom S.r.l. assicura a tutti i Clienti finali standard di qualità, per quanto concerne il servizio di Vendita gas naturale, evidenziati nell'Allegato 3. Gli importi dovuti al Cliente a titolo di indennizzo per la violazione degli standard di qualità commerciale sono indicati nell'informativa di cui all'Allegato 3.

Art. 12. Durata e recesso unilaterale - Clausola risolutiva espressa

12.1. Il contratto è a tempo indeterminato. Dopo l'attivazione della fornitura il Cliente può recedere nei termini nei limiti indicati di seguito. • **12.2.** I Clienti alimentati solo in bassa tensione oppure, nel caso del gas naturale, con consumi anche nel loro complesso non superiori a 200.000 smc/anno, possono recedere dal contratto per cambiare fornitore con preavviso di almeno un mese. Il Cliente dovrà avvalersi del nuovo fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso. • **12.3.** Il Cliente che abbia almeno un punto di prelievo alimentato in media o alta tensione o, nel caso di gas naturale, abbia consumi, anche complessivi, superiori a 200.000 smc/anno può esercitare la facoltà di recesso solo con preavviso minimo di dodici mesi. • **12.4.** Nel caso in cui il recesso sia finalizzato alla cessazione della fornitura il preavviso è di un mese. Per la fornitura di gas naturale, Simecom S.r.l. predisporrà l'intervento di cessazione nei tempi e con modalità conformi a quanto previsto dalla delibera ARERA n. 574/2013/R/gas. Per l'intervento di cessazione Simecom S.r.l. addeberà al Cliente le relative spese nei limiti dei costi effettivamente addebitati dal Distributore. Il Cliente resta responsabile dei consumi di gas e di quanto altro dovuto nel caso in cui non provveda a disdire la fornitura e nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del contatore. • **12.5.** Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione del contratto con Simecom S.r.l., il Cliente cambi fornitore senza rispettare i termini e/o le modalità di comunicazione del recesso di cui alle clausole precedenti, sarà tenuto al pagamento di una penale a Simecom S.r.l. del valore di 200 euro, salvo il diritto di quest'ultima al risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Le penali verranno indicate in fattura e saranno considerate come crediti del fornitore. • **12.6.** Simecom S.r.l. potrà recedere dal contratto con preavviso di sei mesi. • **12.7.** I termini di preavviso di cui ai punti precedenti cominceranno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di recesso, salvo il caso del recesso per cessazione della fornitura, il cui termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte di Simecom S.r.l. • **12.8.** Il recesso del Cliente ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali va effettuato con le modalità di cui al presente articolo, entro un mese dal ricevimento della proposta di variazione. In tal caso il contratto rimane in vigore sino alle ore 24.00 del giorno precedente la data in cui la variazione sarebbe stata applicata. • **12.9.** Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro 30 giorni dalla sospensione della fornitura per morosità o dalla cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione. Darà inoltre luogo alla risoluzione di diritto del contratto, sempre ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., la mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale o delle garanzie previste all'art. 8, la modifica, rimozione, spostamento o manomissione del contatore, l'uso del gas/elettricità in luoghi o per usi diversi da quelli previsti nel Contratto, la non veridicità dei dati forniti dal Cliente ovvero la mancata comunicazione di eventuali variazioni, l'inserimento del Cliente nel registro dei protesti. • **12.10.** Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo dovranno essere inviate per lettera raccomandata AR.

Art. 13. Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali. Applicazione automatica di condizioni contrattuali

13.1. Qualora nel periodo di validità del Contratto si renda necessaria da parte di Simecom S.r.l. la variazione unilaterale di specifiche clausole contrattuali ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta commerciale, il Cliente riceverà una comunicazione in forma scritta, con preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, riportante: il testo completo delle clausole contrattuali risultanti dalla modifica proposta, l'illustrazione dei contenuti della variazione, la decorrenza della variazione, i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Il termine di preavviso comincia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Cliente ha ricevuto la proposta di variazione. Tale proposta si considera ricevuta decorsi dieci giorni dal suo invio. • **13.2.** Ai sensi della normativa vigente, il Cliente che non concordi con le modifiche proposte può recedere dal Contratto con comunicazione da inviare con raccomandata AR entro un mese dal ricevimento della proposta di modifica. • **13.3.** Se il Cliente non recede validamente dal Contratto le nuove condizioni si intendono efficaci (con abrogazione di quelle incompatibili) a partire dalle ore 06.00 del giorno di decorrenza delle stesse nel caso del gas naturale, e dalle ore 00.00 nel caso dell'energia elettrica.

Art. 14. Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e Simecom S.r.l., in relazione al presente contratto, sarà competente il Foro di CREMONA.

Art. 15. Cessione del contratto

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di Simecom S.r.l. della propria posizione contrattuale a società da essa controllata, collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c., o ad altra impresa autorizzata alla vendita di energia elettrica/gas naturale senza necessità di richiedere preventivo consenso al Cliente. Resta inteso che la cessione, che verrà tempestivamente comunicata al Cliente, non comporterà un aggravio dei costi o condizioni meno favorevoli. Il Cliente non potrà cedere il presente contratto, neppure nel caso di cessione o a affitto di azienda, senza il consenso di Simecom S.r.l., a meno che il cessionario, l'affittuario o l'usufruttuario si accollino, a favore di Simecom S.r.l., eventuali debiti per la fornitura al precedente titolare.

Art. 16. Comunicazioni. Informazioni e reclami.

16.1. Le comunicazioni previste nel presente Contratto dovranno essere inviate a Simecom S.r.l., Via Rampazzini n. 7, 26013 Crema (CR), n. telefax 0373/231038. La casella di posta elettronica, per le comunicazioni in via telematica, è la seguente: servizioclienti@simecom.eu • **16.2.** Le comunicazioni al Cliente potranno essergli inviate a qualsiasi indirizzo o recapito, anche di posta elettronica, indicati, a seconda del caso, nei riquadri 1 o 4 della Proposta di Contratto. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente a Simecom S.r.l. eventuali variazioni, giacché in caso contrario le comunicazioni trasmesse a tali indirizzi e recapiti, anche ove non più attuali, si considerano validamente inviate. Simecom S.r.l. potrà inoltre inviare comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del Cliente, anche se non indicato nella Proposta di Contratto. • **16.3.** Le richieste di informazioni o di rettifica e i reclami possono essere inviate a Simecom S.r.l. in qualunque momento, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli sportelli locali aperti al pubblico o scaricabile dal sito web

www.simecom.eu. In ogni caso il Cliente può inoltrare reclamo con qualsiasi modalità che consenta di accertarne la data di ricevimento e che contenga i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi). Salvo diversa indicazione nelle fatture di pagamento, i reclami, le richieste di informazioni e/o di rettifica dovranno essere inviate a Simecom S.r.l. - Servizio clienti e gestione reclami, Via Rampazzini n. 7, 26013 Crema (CR), oppure al numero di telefax di cui sopra o all'indirizzo di posta elettronica servizioclienti@simecom.eu. Ai sensi della normativa vigente, Simecom S.r.l. invierà al Cliente una risposta motivata entro 40 giorni dal ricevimento del reclamo o della richiesta di rettifica. Salvo i casi particolari indicati nella delibera ARERA ARG/com n. 164/08, il termine massimo per la rettifica della fatturazione è di 90 giorni, salvo che per la doppia fatturazione, per la quale il termine è di 20 giorni. La risposta a richieste scritte di informazioni deve essere inviata entro 30 giorni.